

NEWSLETTER COLDIRETTI ROVIGO N.06/2024 del 01/03/2024

TECNICO

DECRETO MASAF: ADOZIONE DEROGA 2024 REQUISITO CONDIZIONALITÀ BCAA 8, TERRENI A RIPOSO.

Facendo seguito alla Newsletter n. 4 si comunica che il MASAF ha adottato e trasmesso alla Commissione Europea il decreto che recepisce la deroga, per il 2024, all'obbligo dei terreni a riposo della BCAA8 della condizionalità. La deroga si applica retroattivamente dal 1° gennaio 2024 e permette agli agricoltori di impegnare il 4% dei loro seminativi con:

- terreni a riposo e/o elementi non produttivi; e/o
- colture azotofissatrici; e/o
- colture intercalari.

Le colture intercalari e le colture azotofissatrici sono coltivate senza l'uso di prodotti fitosanitari. Agli ettari di colture intercalari impegnati è applicato un fattore di ponderazione pari a 1. Le "colture intercalari" sono quelle che si coltivano fra due colture a scopo produttivo; lo scopo principale delle colture intercalari non è la raccolta ma la protezione del suolo, nel periodo intercorrente tra la raccolta e la semina di due colture a scopo produttivo. In questo caso le colture intercalari devono essere presenti, in tutto o in parte, sulla percentuale dei seminativi aziendali oggetto della deroga. La coltivazione delle colture azotofissatrici, di cui all'elenco non esaustivo riportato nell'Allegato I del presente decreto, può includere miscugli di colture azotofissatrici e altre colture, a condizione che le azotofissatrici siano predominanti.

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2024/587, per la campagna 2024, nel caso degli agricoltori che si conformano al comma 1 (**deroga al primo requisito della norma BCAA8**), i relativi pagamenti per i regimi ecologici, per gli interventi agro-climatico-ambientali e di altri impegni in materia di gestione, possono essere erogati soltanto per gli impegni superiori al primo requisito.

Per gli agricoltori che continueranno ad osservare il primo requisito della BCAA 8 destinando il 4% dei seminativi aziendali esclusivamente a superfici ed elementi non produttivi, i relativi pagamenti, per i regimi ecologici, per gli interventi agro-climatico-ambientali e per altri impegni in materia di gestione, non subiranno alcuna variazione.

Di seguito l'elenco delle specie azotofissatrici:

Arachide (<i>Arachis hypogaea</i> L.)	Lenticchia (<i>Lens culinaris</i> Medik.)
Cece (<i>Cicer arietinum</i> L.)	Liquirizia (<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.)
Cicerchia (<i>Lathyrus sativus</i> L.)	Lupinella (<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.)
Erba medica e Luppolina (<i>Medicago</i> sp)	Lupino (<i>Lupinus</i> sp.)
Fagiolo (<i>Phaseolus vulgaris</i> L.)	Moco (<i>Lathyrus cicera</i> L.)
Fagiolo dall'occhio (<i>Vigna unguiculata</i> L.)	Pisello (<i>Pisum sativum</i> L.)
Fagiolo d'Egitto (<i>Dolichos lablab</i> L.)	Sulla (<i>Hedysarum coronarium</i> L.)
Fagiolo di Lima (<i>Phaseolus lunatus</i> L.)	Trifogli (<i>Trifolium</i> sp.)
Fava, favino e favetta (<i>Vicia faba</i> L.)	Soia (<i>Glycine max</i> L.)
Fieno greco (<i>Trigonella foenum-graecum</i> L.)	Veccia (<i>Vicia sativa</i> L.)
Ginestrino (<i>Lotus corniculatus</i> L.)	Veccia villosa (<i>Vicia villosa</i> Roth)

RIASSUNTO DELL'ECO-SCHEMA 4

L'azienda agricola può chiedere un contributo aggiuntivo (facoltativo) adottando l'eco-schema 4 (ECO-4) che prevede ulteriori impegni rispetto alla norma di condizionalità che riguarda l'avvicendamento/rotazione BCAA7 (che a sua volta impone di cambiare genere almeno una volta l'anno); la BCAA7 è obbligatoria per percepire qualsiasi premio PAC, l'ECO-4 è facoltativo. Il valore annuo stabilito per ECO-4 è di 110 euro/ha più il 20% per le Zone

Vulnerabili ai Nitrati (tutto il territorio della provincia di Rovigo è in ZVN). A seconda della superficie totale annuale richiesta come ECO-4 a livello nazionale, tale valore viene ricalcolato: per il 2023 il valore calcolato è di euro 58/ha (già comprensivo del 20% in ZVN).

Impegni dell'eco-schema 4:

- l'impegno deve essere adottato per almeno due anni consecutivi;
- occorre inserire nell'avvicendamento biennale
 - o almeno una leguminosa o foraggera: in questo caso non si possono usare prodotti fitosanitari;
 - oppure
 - o almeno una coltura da rinnovo (vedi Tabella Colture da Rinnovo): in questo caso si deve rispettare il disciplinare della Difesa Integrata (pubblicato da ogni regionale ogni anno) o quello della Produzione Biologica;
- il rispetto dell'avvicendamento è controllato tramite le colture in campo dal 15 maggio al 30 novembre.
- interrimento dei residui di tutte le colture in avvicendamento: da considerare che i residui colturali sono materiali che permangono in campo dopo la raccolta (ad esempio le stoppie) e che non è residuo la parte asportata insieme alle cariossidi durante la raccolta (ad esempio paglia del grano, tutoli del mais). Pertanto, paglia e stocchi restano nella disponibilità dell'azienda agricola e possono essere conferiti.
 - o tecniche di minima lavorazione/lavorazione a bande/semina su sodo assolvono ipso facto i medesimi obiettivi di interrare i residui; non è necessario/obbligatorio aderire ad alcuna misura agroambientale riguardo queste tecniche di lavorazione.

Alcuni chiarimenti:

- anche le colture secondarie possono assicurare l'alternanza; quindi ad esempio, fare grano + soia di secondo raccolto va bene;
- Si può applicare anche sui terreni a riposo per un massimo di quattro anni consecutivi ed è cumulabile con ECO-5 sugli stessi terreni;
- per il 2023 c'era la deroga sulla rotazione (BCAA7); chi ha chiesto eco-4 nel 2023 non ha potuto chiedere la deroga, quindi il controllo per BCAA7 viene fatto già tra il 2023 e il 2024 (per chi non ha chiesto ECO-4 nel 2023 il controllo si farà per la prima volta tra il 2024 e il 2025);
- la soia pur essendo una leguminosa è considerata, ai fini dell'ECO-4, una coltura da rinnovo in quanto presente nella tabella dell'allegato del DM 660087 (di seguito riportata); quindi può essere trattata con prodotti fitosanitari nel rispetto della difesa integrata.

Di seguito la tabella Colture da Rinnovo (evidenziate in giallo le tre aggiunte successivamente al primo decreto):

Mais o Granoturco (<i>Zea mays L.</i>)	Colza (<i>Brassica napus L.</i>)
Soia (<i>Glycine max L.</i>)	Tabacco (<i>Nicotiana spp L.</i>)
Girasole (<i>Helianthus annuus L.</i>)	Cipolla (<i>Allium cepa L.</i>)
Pomodoro (<i>Lycopersicon esculentum Mill.</i>)	Cocomero (<i>Citrullus lanatus Thunb.</i>)
Patata (<i>Solanum tuberosum L.</i>)	Aglione (<i>Allium sativum L.</i>)
Sorgo da granella (<i>Sorghum vulgare Pers.</i>)	Canapa (<i>Cannabis sativa L.</i>) Lino
Carciofo (<i>Cynara cardunculus L.</i>) Barbabietola	(<i>Linum usitatissimum L.</i>) Arachide
da zucchero (<i>Beta vulgaris L.</i>)Melone	(<i>Arachis hypogaea L.</i>)
(<i>Cucumis melo L.</i>)	Ravizzone (<i>Brassica campestris L.</i>)
Peperone (<i>Capsicum Annuum L.</i>)	Carota (<i>Daucus carota L.</i>)
Melanzana (<i>Solanum melongena L.</i>)	Pisello (<i>Pisum sativum L.</i>)ⁱ
Fagiolo (<i>Phaseolus vulgaris L.</i>)^j	Cece (<i>Cicer arietinum L.</i>)^j

Alcuni esempi di rotazione con ammissibilità ai fini dell'ECO-4:

Anno 2024	Anno 2025	Ammissibilità
mais (coltura da rinnovo)	grano (altra coltura)	SI
grano (altra coltura)	orzo (altra coltura)	NO
mais (coltura da rinnovo)	soia (coltura da rinnovo)	SI
grano (altra coltura)	zucchine (altra coltura)	NO
barbabietola (coltura da rinnovo)	grano (altra coltura)	SI
tabacco (coltura da rinnovo)	grano (altra coltura)	SI
erba medica (leguminosa)	erba medica (leguminosa)	SI
grano + soia il raccolto	grano + soia il raccolto	SI

Con precedente newsletter ([n. 5 del 28/02/2024](#)) abbiamo riportato le novità riguardo la Difesa Integrata 2024 del Mais (coltura da rinnovo).

Per ulteriori chiarimenti gli uffici di Impresa Verde Rovigo rimangono a disposizione.

LINEE TECNICHE DI DIFESA INTEGRATA

L'Unità Organizzativa Fitosanitario della Regione Veneto ha emanato il documento che riporta le "Linee tecniche di difesa integrata" per l'anno 2024 per quanto riguarda la difesa integrata volontaria. Le linee sono state approvate dal Gruppo Difesa Integrata in data 14/15 Dicembre 2023 e con Decreto Direttore Unità Organizzativa Fitosanitario n. 7 del 15 febbraio 2024. Questo documento può costituire inoltre un utile orientamento per la generalità delle aziende, che sono tenute comunque al rispetto dei principi generali della difesa integrata come stabiliti dalla direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Per quanto richiamato in premessa, la difesa integrata si deve sviluppare valorizzando prioritariamente tutte le soluzioni alternative alla difesa chimica che possano consentire di razionalizzare gli interventi salvaguardando la salute degli operatori e dei consumatori e allo stesso tempo limitando i rischi per l'ambiente, in un contesto di agricoltura sostenibile.

Risulta importante questa comunicazione soprattutto per le aziende che hanno aderito all'ECO-SCHEMA 4, il quale impone di rispettare i vincoli della difesa integrata sulle colture da rinnovo.

Controllo elateridi su mais 2024

Ammissa la concia con prodotti insetticidi sul 100% della superficie investita a mais. L'uso dei geodisinfestanti è in alternativa ai semi concati. L'applicazione dei geodisinfestanti deve essere sempre localizzata.

Tranne che nei terreni in cui il mais segue erba medica, prati poliennali e patata, la geodisinfestazione può essere eseguita solo alle seguenti condizioni:

- la geodisinfestazione è ammessa al massimo sul 30% dell'intera superficie aziendale investita a mais.

Tale superficie può essere aumentata al 50% nei seguenti casi:

- monitoraggio con trappole a feromoni: cattura cumulativa di 1000 individui da eseguire nell'anno precedente a partire dai primi di aprile fino ai primi di agosto
- monitoraggio larve con vasetti/trappola, posizionati circa 2 settimane prima della semina distribuiti secondo la tabella 1. Soglia di 1-5 larve di media per trappola.

Tabella - N. minimo di trappole da installare in relazione alle dimensioni degli appezzamenti:

Superficie investita con colture erbacee e/o orticole (ha)	N° minimo di vasi-trappola
1	4
2 - 5	6
6 - 20	12

21 - 50	18
Oltre 50	24

- nel caso vengano superate le soglie previste per il monitoraggio tramite campionamento del terreno (15 larve per metro quadro).

Modalità:

1) nella superficie da campionare vanno effettuate 10 buche di dimensioni 30x30x25 di profondità (50 - 55 cm se eseguite nel periodo invernale). La numerosità dei parassiti per mq si ricava nel seguente modo: n° larve/campione x 11.

2) 25 carotaggi (strumento di 12 cm di diametro e profondo 15 cm) eseguiti a 25-30 cm di profondità (50-55 cm nel periodo invernale). La numerosità dei parassiti per mq si calcola nel seguente modo: n° larve /campione x 88.

I monitoraggi vanno documentati.